



RG nr. 854/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro**

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Presidente

Dr. Umberto Dosi

Consigliere

Dr. Lorenzo Puccetti

Consigliere rel.

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 ottobre 2017;

da

INPS (C.F. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale di Venezia, Dorsoduro 3500/D;

-appellante-

contro

MENIN Stefano, nato a Campagna Lupia (VE) il 5/8/1961, residente a Campagna Lupia (VE), Via Mazzini n. 10, C.F.: MNNSFN61M05B493M, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente valido anche per la presente fase di appello, dall'avv. Alberto Rela (C.F.: RLELRT67P03F052K- fax 0445 503396 – P.E.C.: alberto.rela@ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in Venezia, S. Polo n. 135;

-appellato-

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del lavoro n. 117/2017 del 19.04.2017.-

In punto: beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8 della l. 257/1992.

CONCLUSIONI:



PER PARTE APPELLANTE

“In riforma della sentenza impugnata:

- a) Respingersi le avverse domande dichiarando estinto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per intervenuta prescrizione;*
- b) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.*

PER PARTE APPELLATA:

- 1) Rigettarsi in toto l'appello proposto dall'INPS, in quanto infondato, e confermarsi la sentenza impugnata.*
- 2) In via subordinata, confermarsi parzialmente la sentenza impugnata nella misura in cui riconosce il diritto alla maggiorazione contributiva del Sig. Menin per il periodo ultradecennale dal 1/1/1993 al 10/4/2003, ai sensi dell'art. 8, c. 134, legge n. 257/92, da riconoscersi come non prescritto.*
- 3) Spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, rifiuti con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 117 del 19 aprile 2017 il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto la domanda proposta da MENIN Stefano diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, per esposizione ultradecennale all'amianto patita dal 24.03.1982 al 10.04.2003 durante l'espletamento della attività lavorativa presso gli stabilimenti del c.d. “petrolchimico” di Porto Marghera (VE) alle dipendenze delle diverse società succedutesi nella gestione dello stabilimento, a spese compensate.

In particolare, il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto sollevata dall'Inps, rilevando che *“il momento della consapevolezza non deve estendersi all'esposizione in sé all'amianto, ma anche alla sua durata e alla sua natura qualificata, ossia alla presenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla maggiorazione”*.

Ha anche evidenziato come nel caso di specie, diversamente dai casi risolti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che tale consapevolezza coincide non già con il pensionamento bensì con la presentazione dell'istanza amministrativa all'INAIL, si tratta di un lavoratore ancora in servizio, tale per cui all'epoca della domanda INAIL (09.10.2001) non aveva consapevolezza alcuna della lesione del proprio diritto in quanto non era in condizione di sapere se la maggiorazione contributiva poteva in concreto giovargli.

Conclude quindi nel senso che *“la concreta lesione del diritto alla maggiorazione contributiva si verifica nel momento in cui l'assistito, a seguito della determinazione di accedere alla pensione, ha*



correttezza che l'incremento contributivo può essergli in concreto utile in termini di periodo minimo per la maturazione del diritto e/o ai fini dell'entità del trattamento pensionistico".

Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2017 l'INPS ha proposto appello insistendo unicamente per accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva.

MENIN Stefano, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata decisa all'udienza del 12 novembre 2020 come da dispositivo a seguito di trattazione cartolare e scambio di note scritte – avendo le parti espresso concorde assenso a tale modalità di definizione del giudizio – con le modalità di trattazione ex art. 221 comma 4° della l. 77 del 2020 di conversione del d.l. 34/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l'unico motivo di gravame, INPS si duole dell'erronea interpretazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., essendosi il giudice discostato dall'insegnamento della Suprema Corte che individua il *dies a quo* del termine prescrizionale nel momento in cui il lavoratore ha consapevolezza dell'esposizione e, dunque, quanto meno alla data della presentazione della domanda amministrativa di certificazione dell'esposizione all'INAIL.
La sentenza ha quindi errato ad indicare il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione in un non ben identificato momento "soggettivizzato", variabile da lavoratore a lavoratore, e comunque prossimo alla data della pensionamento in cui egli si rende conto in concreto che la rivalutazione contributiva può essergli utile.
Nel caso di specie, conclude l'Istituto, in cui la data di presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione qualificata all'INAIL risale al 09.10.2001, mentre la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali all'Inps è del 29.05.2015, in difetto di atti interruttivi, il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è irrimediabilmente prescritto.
3. Si è costituito in giudizio l'appellato rilevando la correttezza dell'impugnata sentenza e domandando la reiezione dell'appello.
 - 3.1. In primo luogo contesa l'assoggettabilità alla prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in applicazione dell'art. 8, comma 13, legge n. 257/92 (e non ai sensi del successivo art. 47 del D.L. n. 269 del 30/9/2003, conv. in legge n. 326 del 24/11/2003), giacché la rivalutazione contributiva per costante giurisprudenza non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione.
 - 3.2. In via subordinata, qualora si ritenga il diritto per cui è causa assoggettabile a prescrizione, evidenzia che il *dies a quo* di maturazione della prescrizione per parte della



giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2852/2017 e 2853/2017) decorre dalla data di pensionamento dei lavoratori.

Sul punto rileva altresì che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore ha consapevolezza non già della mera esposizione all'amianto, ma dell'esposizione "qualificata" e che tale consapevolezza, non può nel caso di specie comunque risalire alla data di presentazione all'INAIL della domanda di accertamento all'esposizione all'amianto, proprio perché l'INAIL ha respinto la domanda del lavoratore.

- 3.3. Ancora in via subordinata, evidenzia che essendo il procedimento amministrativo diretto all'ottenimento dei benefici previdenziali amianto unico, le domande di certificazione presentate all'INAIL in data 09.10.2001 (e 07.05.2009 hanno efficacia interruttiva della termine di prescrizione anche con riferimento alla domanda presentato all'INPS in data 29.05.2015.
- 3.4. Infine, sempre in via subordinata, conclude nel senso che qualora la Corte ritenesse di individuare il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione nella data di presentazione della domanda INAIL, all'atto della presentazione della prima domanda (09.10.2001) il lavoratore era consapevole dell'esposizione all'amianto solo per il periodo sino al 31.12.1992, mentre per il periodo dal 01.01.1993 al 10.04.2003 tale consapevolezza era maturata solo successivamente e precisamente a seguito dell'emanazione dell'art. 1 commi 20 e 21 della l. n. 247/2007, che ha consentito all'INAIL di emettere certificazione di esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 01.01.1992 al 02.10.2003 (limitatamente ai lavoratori dei grandi complessi industriali). Di conseguenza, conclude, per quanto riguarda il periodo di esposizione successivo al 01.01.1993 il MENIN ha acquisito consapevolezza del relativo diritto alla maggiorazione contributiva solo quando ha presentato in data 07.05.2009 la seconda domanda all'INAIL.
4. L'appello è fondato e va accolto.
- 4.1. La giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass n. 19236/2020) è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile cfr. Cass., sez. un., n. 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria.

Non si è, dunque, in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("*la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un*



sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione", così Corte Cost. n. 376/2008).

La tesi dell'applicabilità della prescrizione nel termine ordinario decennale al diritto alla rivalutazione contributiva è una diretta conseguenza della sua configurazione come diritto autonomo, sul presupposto che il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può da subito agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo diritto alla rivalutazione.

Non sarebbe infatti validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto vi è una ontologica differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, e la prescrizione del diritto alla rivalutazione ben può essere definitiva perché non incide sulla pensione, né sui singoli ratei, ma solo sulla eventuale maggiorazione, se spettante.

Tanto vale per confutare quanto dedotto dall'appellato al punto 3.1. circa l'imprescrittibilità del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 8, comma 13, legge n. 257/1992.

- 4.2. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Ai sensi dell'art. 2935 c. c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quando il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un 'fatto' – come nel caso di specie, esposizione ultradecennale all'amianto – è solo dal momento in cui tale fatto (quale presupposto dell'esistenza del diritto stesso) diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile (avere lavorato ed essere stato adibito, in concreto, a mansioni che comportassero il contatto con le polveri di amianto, per oltre dieci anni) che può rilevare l'inerzia dell'interessato. In tale ottica, è indispensabile, per esigenze di certezza giuridica, individuare un dato temporale certo ed oggettivamente apprezzabile, non rimesso all'iniziativa del titolare del diritto.

Tenuto conto che pacificamente l'assistito può agire in giudizio anche prima di essere andato in pensione, la giurisprudenza di legittimità ha considerato dirimente il momento della consapevolezza della esposizione ad amianto, ritenendo che tale consapevolezza esista certamente nel momento dell'avvenuto pensionamento, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva, o anche nel momento, se anteriore, di inoltro all'INAIL dell'istanza per il riconoscimento dell'esposizione.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto ben può rilevare la domanda inoltrata all'INAIL in quanto espressiva dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione e così del maturato diritto al beneficio contributivo.



Unico atto di esercizio di tale diritto può peraltro ritenersi l'inoltro all'Inps della domanda di riconoscimento del medesimo (cfr. Cass. n. 2856/17; in senso conforme cfr.. Cass. n. 28610/18; nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione; il tutto in sintonia l'orientamento invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, appunto, ricollega il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, desumibile dal fatto dell'inoltro all'INAIL della domanda di accertamento dell'esposizione, cfr. da ultimo Cass. n. 3586/2019).

In relazione al rigetto intervenuto in data 13.09.2005 (doc. 2 appellato) ed in data 18.05.2011 (doc. 3 appellato) delle domande certificative proposte all'INAIL, l'appellato confonde la consapevolezza (soggettiva) dell'esposizione ad amianto con la probabile fondatezza della domanda.

Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione del primo Giudice che ha ritenuto come la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato (con riferimento al periodo dal 24.03.1982 al 10.04.2003) dovesse coincidere con la data di presentazione (29.05.2015) dell'istanza di accredito della maggiorazione contributiva prevista dalla l. n. 257/1992 (cfr. doc. 4 appellato), anziché con l'istanza amministrativa, inoltrata all'INAIL (09.10.2001), per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo, considerato che la presentazione di tale istanza presuppone in capo al lavoratore la piena convinzione di essere stato esposto ad amianto in quel determinato periodo.

Conseguentemente, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti al momento della presentazione della domanda all'INAIL, la successiva domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto risulta essere intervenuta quando il diritto alla rivalutazione si era già prescritto.

Tali conclusioni sono supportate dalla recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2856/2017) che, nell'affrontare una **fattispecie analoga**, ha chiarito che la consapevolezza dei 'fatti' non possa farsi risalire ad un periodo successivo alla domanda amministrativa inoltrata all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione (*“essendo già a tale data certamente acquisita la consapevolezza dell'esposizione”*) e che, quindi, non possa coincidere con la successiva domanda di pensionamento, che – per interrompere la prescrizione del diritto alla rivalutazione – deve intervenire entro dieci anni dalla domanda rivolta all'INAIL, in assenza di ulteriori atti interruttivi.

Tanto vale anche per confutare quanto argomentato al punto 3.4. dall'appellato circa la supposta “duplicazione” della maturazione della consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto anche dopo il 31.12.1992 in conseguenza dell'emanazione dell' art. 1 commi 20 e 21 della l. n. 247/2007, sorgendo il diritto alla pensione in conseguenza del *“fatto”* dell'esposizione ad amianto.



4.3. Quanto ai possibili atti interruttivi della prescrizione, infine rileva la Corte che le domande presentate all'INAIL per il rilascio della certificazione non costituiscono equipollente valido nei confronti dell'INPS, né ai fini del riconoscimento dei benefici e dell'ammissibilità del ricorso giudiziario, né ai fini interruttivi della prescrizione; né essa vale a sostituire l'apposita domanda amministrativa che l'interessato è obbligato a presentare all'INPS.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da MENIN Stefano a causa dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato.

5. Stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alla determinazione del *dies a quo* della prescrizione del diritto al beneficio previdenziale in esame consolidatosi in senso sfavorevole all'appellato solo dopo la presentazione della domanda di primo grado, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.

p.q.m.

La Corte, definitivamente decidendo, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso accolto in primo grado;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio effettuata in data 12 novembre 2020

Il Consigliere estensore

PUCETTI Lorenzo

Il Presidente

ALESSIO Gianluca

